

STATUTO

LINEA DIGITALE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAZZO SAN GERVASIO PZ VIA
G. MARCONI 38

Numero REA: PZ - 135089

Codice fiscale: 01798130769

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALL. "A" RACC. 6

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"LINEA DIGITALE SOCIETA' COOPERATIVA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

(Costituzione e denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Palazzo San Gervasio (Pz), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disp. att. e trans. del c.c., la Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata "LINEA DIGITALE SOCIETA' COOPERATIVA".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e uffici anche altrove, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

ARTICOLO 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa, siccome cooperativa a mutualità prevalente, si avvale, nello svolgimento della sua attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri soci rispettando i criteri per la definizione della prevalenza previsti dall'art. 2513 del Codice Civile in particolare quelli specificatamente previsti per le Cooperative di produzione e lavoro previste dal primo comma numero 2) della suddetta norma.

Pertanto scopo della cooperativa è di assicurare ai soci e alle loro famiglie il maggior benessere di natura morale, materiale, e di ricavare dal proprio lavoro continuità di occupazione lavorativa ed il maggior reddito possibile. In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, essa società potrà, senza finalità speculative e nel rispetto delle clausole di mutualità di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 12 dicembre 1947 n. 1577: procurare ai soci e ai propri familiari condizioni più favorevoli di lavoro di quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione; rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile anche in applicazione della legge 1° giugno 1977 n. 285 ed anche attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto dei progetti previsti all'art. 26 predetta legge, promuovere la crescita morale e culturale dei soci a favorire la loro formazione professionale al fine di qualificarne le prestazioni, garantire a tutti i soci trattamenti adeguati in relazione alla quantità e al tipo di lavoro svolto, avendo un costante riferimento alla più ampia applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 4

(Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico innanzi indicato, la Cooperativa ha come oggetto:

- 1) la realizzazione di una web agency specializzata nella progettazione e sviluppo di siti internet ottimizzati per i vari motori di ricerca in grado di offrire al mercato assistenza tecnica, consulenza, sviluppo software personalizzati;
- 2) la realizzazione di grafica di presentazione cad 2d e 3d, modellazione solida;
- 3) la realizzazione e la redazione di grafica, di stampa digitale e tutto quanto necessario all'edizione di giornali, di pubblicazioni e di ogni altro materiale informativo e pubblicitario;
- 4) la realizzazione di attività di legatoria, tipografia, serigrafia, copisteria ed elaborazione dati;
- 5) la realizzazione e la gestione di dati, digitalizzazione di archivi testuali e grafici;
- 6) la fornitura di servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici, di automazione delle loro gestioni e servizi di ogni tipo connessi, collegati od affini all'informatica prestati ad imprese e soggetti sia pubblici che privati;
- 7) l'edizione ed il commercio di libri, dispense, pubblicazioni varie;

- 8) la produzione, acquisto e vendita di carta, prodotti per la cartotecnica, stampati di ogni genere, moduli-stica;
- 9) l'ideazione, realizzazione e pubblicazione di materiale audio visivo;
- 10) la programmazione e realizzazione di servizi radiofonici e televisivi;
- 11) la fornitura di documentazioni, rassegne stampa, segnalazioni librerie, bibliografie ragionate di interesse particolare o generale oltre che a mezzo stampa anche su supporto magnetico onde permettere l'utilizzo immediato su sistemi di elaborazione dati;
- 12) la cura di servizi informativi e la gestione di biblioteche pubbliche e private;
- 13) la fornitura di servizi culturali, di comunicazione e di immagine ad enti ed imprese;
- 14) la creazione di una banca dati bibliografica a specializzazione monografica sulle varie aree tematiche di ricerca, promozione e sviluppo proprie del territorio Regionale;
- 15) l'organizzazione di conferenze, campagne stampa e pubblicitarie, dibattiti, congressi, seminari, fiere, mostre e qualsiasi altro tipo di manifestazione; offrire supporto tecnico, fornitura o noleggio di apparecchiature, strutture e materiali per la realizzazione delle stesse da parte di terzi;
- 16) l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali, ricreativi in genere, anche mediante l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di locali di pubblico spettacolo, palestre ed altri impianti sportivi;
- 17) la realizzazione e gestione di strutture turistiche ricettive tradizionali (alberghi, pensioni, affittacamere), di ospitalità diffusa (case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, borgo albergo), residenze d'epoca e turismo rurale, compresi bar, pizzerie e simili;
- 18) la manutenzione e la pulizia di strade, giardini, spazi verde attrezzato, affissioni di manifesti, cartelli stradali;
- 19) l'organizzazione e gestione di aziende di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese le mense;
- 20) la gestione di attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche e private;
- 21) la gestione dei servizi di portierato, vigilanza e custodia di immobili privati e pubblici, con relativi servizi di intervento in occasione di emergenze, di primo soccorso e antincendio;
- 22) la gestione del servizio di rilevazione generale delle utenze, lettura contatori gas, acqua ed elettricità, distribuzione bollette e cartelle, rilevazione gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo consentito;
- 23) la tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali, fornitura di altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale;
- 24) la gestione di edicole, librerie, cartolibrerie e prodotti per la scuola e l'ufficio;
- 25) la vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, cellulari e smartphone, hardware e software;
- 26) lo svolgimento, nell'interesse dei soci, di qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate e quant'altre nel tempo risultino funzionali ed idonee ad elevare qualitativamente l'attività della cooperativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi e per quanto concerne quelle finanziarie esclusivamente se strumentali al perseguimento dello scopo sociale e non nei confronti del pubblico e/o di terzi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, il tutto nei limiti consentiti dalla legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III
SOCI



ARTICOLO 5

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della piena capacità di agire;
- possesso della professionalità e capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale per partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono altresì essere associate persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative di produzione e lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa stessa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni, in ogni caso, non devono compromettere il regolare svolgimento dello scambio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

ARTICOLO 6

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV
IL RAPPORTO SOCIALE
ARTICOLO 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge e dallo statuto;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 bis del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c., se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo di Amministrazione nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8
(Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato o con le modalità e nei termini fissati dall'Organo di Amministrazione:
 - 1) del capitale sottoscritto;
 - 2) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
 - 3) della eventuale tassa di ammissione stabilita con apposita delibera dall'organo amministrativo in relazione alle spese di istruttoria;

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Domenico Arpe', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a date '27/10/2021'.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9
(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10
(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 36 bis.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ARTICOLO 11
(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'organo di amministrazione, entro il termine di trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui all'art. 36 bis, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo di amministrazione.

ARTICOLO 12
(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione

del collegio arbitrale di cui all'art. 36 bis.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13

(Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma 5, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili a capitale - avrà luogo sulla base dell'ultimo bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13 (tredici).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma del codice civile.

ARTICOLO 15

(Termini di decadenza e limitazioni del rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un'anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'organo di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

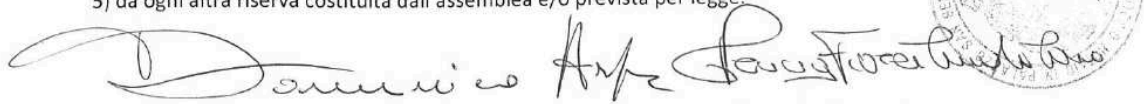
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 16

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo di euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.



Ciascun socio non può detenere una quota di partecipazione al capitale superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 17

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 36 bis.

ARTICOLO 18

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/92;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

ARTICOLO 19

(Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo di Amministrazione, potranno deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate, ed in particolare:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della partecipazione detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c. da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica/professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;

- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La qualità dei servizi.

TITOLO VI
DECISIONI DEI SOCI-ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 20
(Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e l'eventuale ripartizione dei ristorni;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 6) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) le modificazioni dello statuto;
- 8) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate, in ogni caso, mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 21
(Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, presso la sede sociale o anche altrove purché nel territorio nazionale, da parte dell'organo amministrativo con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Tale avviso deve essere inviato almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano controfirmata con ricevuta dal destinatario, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun socio rispettivamente al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica, al numero di fax o altro recapito, risultanti dal libro soci.

In mancanza delle formalità sopra indicate, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo di Amministrazione. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 22

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Sono fatte salve eventuali norme di legge che stabiliscono in maniera inderogabile quorum più elevati.

ARTICOLO 23

(Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Nei casi previsti dalla legge il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi.

ghi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 24

(Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

ARTICOLO 25

(Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ed in sua assenza dal Vice presidente del Consiglio di amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 26

(Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti con decisione dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori possono essere nominati per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della decisione.

ARTICOLO 27

(Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 28

(Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. L'Organo di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta s' intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ulti-

mo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

ARTICOLO 29

(Integrazione dell'Organo di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati con decisione dei soci; in caso contrario gli amministratori rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a ricorrere alla decisione dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 30

(Compensi agli amministratori)

Gli amministratori non ricevono compensi salvo che l'Assemblea dei soci non deliberi diversamente prima o contestualmente alla loro nomina.

ARTICOLO 31

(Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Esso è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa adozione di apposita delibera, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 32

(Organi di controllo)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti con decisione dei soci.

Il presidente del Collegio Sindacale è parimenti nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata nella decisione di nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.



Per quanto non specificato si rinvia alle norme di legge in materia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

(Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 34

(Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 35

(Regole Per lo svolgimento dell'attività mutualistica Regolamenti)

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la società deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 36

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci operatori, nei limiti consentiti dalla legge, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 36 BIS

(CLAUSOLA ARBITRALE)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al d.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e purché si tratti di diritti disponibili e compromettibili:

- le controversie insorgenti fra i soci, o fra i soci e la società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci e la sua accettazione è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte di nuovi soci, così come l'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore, è accompagnata dalla adesione espressa alla presente clausola.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane.

Difatti gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, con sede in Roma, promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

In particolare le controversie sono attribuite alla cognizione di un arbitro unico o di un Collegio di tre arbitri nominato integralmente dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Gli arbitri debbono essere in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantomila e zero centesimi), valore determinato sulla base delle domande di arbitrato, osservati gli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci, deve essere comunicata alla società, fermo quanto previsto dall'art. 35 comma uno del d.lgs. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili o l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

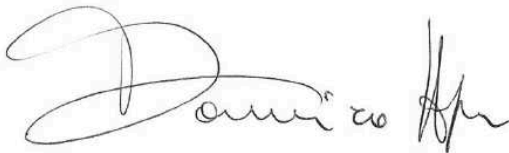
Per ogni altra questione non espressamente prevista, si rinvia alle norme di cui al d.lgs 5/2003 ed al Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di conciliazione della Cooperazione vigente al momento della proposizione della domanda.

ARTICOLO 37

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative. Per quanto non previsto dal Titolo VI del libro V del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre (3) mesi successivi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.



[illegible]